



24.11.2020

[Antonella Calcaterra](#)

Superiamo i rigidi automatismi di legge in ambito penitenziario

Breve nota sulla questione di costituzionalità sollevata dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto

 [APRI ALLEGATO](#)

 [Stampa la riflessione](#)

[#carcere](#) [#Corte costituzionale](#) [#costituzione](#) [#criminalistica](#) [#criminologia](#) [#esecuzione penale](#) [#giustizia](#) [#misure alternative](#) [#pena](#) [#società](#) [#trattamento](#)



 [Fascicolo 11/2020](#)

Abstract. La presente breve nota commenta la questione di legittimità costituzionale sollevata con Ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto in relazione all'art. 58 quater co. 1, 2 and 3 o.p. nella parte in cui detti commi escludono la possibilità di accedere alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'art. 47 o.p. per la durata di tre anni al detenuto nei cui confronti è disposta la revoca della misura alternativa ai sensi dell'art. 47 co. 11, dell'art. 47 ter co. 6 o dell'art. 51 co. 1 della medesima legge. L'Ordinanza analizza con pregevoli argomentazioni l'illegittimità della norma in esame che, escludendo una sostanziale verifica della meritevolezza della misura, impedisce una reale valutazione della persona. Valutazione che ha valore fondamentale nella fase dell'esecuzione della pena, volta al recupero e alla risocializzazione del condannato. La questione di costituzionalità in esame si contestualizza nel più ampio percorso di progressivo superamento di tutti quei rigidi automatismi di legge che ancora oggi – purtroppo – permeano il sistema penitenziario.

SOMMARIO: 1. La questione di legittimità. – 2. Il caso in esame. – 3. La decisione del Magistrato di Sorveglianza davanti alla fissità della norma.

Per **scaricare l'ordinanza in commento**, clicca su "apri allegato".

1. La questione sollevata.

Con l'ordinanza dello scorso 5 novembre qui allegata, il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, il dr. Fabio Gianfilippi, ha sollevato «la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 co. 1 e 27 co. 3 della Costituzione, dell'art. 58 quater co. 1, 2 e 3 o.p. nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, di cui all'art. 47 o.p., al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa, ai sensi dell'art. 47 co. 11, dell'art. 47 ter co. 6 o dell'art. 51 co. 1 della medesima legge». Ciò a fronte dell'impossibilità di accedere a percorsi interpretativi differenti completamente preclusi dal tenore inequivoco della norma che non offre spazi di lettura differenti.

Come è noto, infatti, l'art. 58 quater o.p. prevede che l'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà, non possono essere concessi ai condannati nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura



Con l'ordinanza dello scorso 5 novembre [...] il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, il dr. Fabio Gianfilippi, ha sollevato «la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 co. 1 e 27 co. 3 della Costituzione, dell'art. 58 quater co. 1, 2 e 3 o.p. nella parte in cui detti commi [...] prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale [...] al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa [...]»

2. Il caso in esame.

Il caso in esame riguarda una persona detenuta presso il carcere di Terni che aveva ottenuto l'affidamento in prova al servizio sociale dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia e che, a soli 19 giorni dalla fine della misura, aveva avuto la revoca della stessa per «inequivocabile interruzione volontaria della misura concessa, per ragioni peraltro del tutto sconosciute e neppure ipotizzabili in via congetturale»^[1], pur a fronte di un percorso sino ad allora portato avanti in maniera positiva del quale lo stesso Tribunale di Sorveglianza dava atto.

Decorso un anno dalla ripresa della detenzione, la difesa presentava istanza di affidamento in prova ravvisando «l'urgenza di un rientro in società del condannato, sia per poter attendere ai propri compiti in ambiti familiari, sia soprattutto per darsi a lecite attività lavorativa, disponibile in suo favore» e con la necessità di iniziare subito. La difesa evidenziava, altresì, da un lato «l'operatività di odiosi meccanismi automaticamente preclusivi di qualsivoglia indagine avente ad oggetto la meritevolezza di una misura alternativa alla detenzione in palese violazione dell'art. 27 della Costituzione» e, dall'altro, che la revoca era intervenuta in relazione ad un altro titolo esecutivo, poiché nel frattempo il cumulo della pena era stato aggiornato.



La difesa evidenziava [...] «l'operatività di odiosi meccanismi automaticamente preclusivi di qualsivoglia indagine avente ad oggetto la meritevolezza di una misura alternativa alla detenzione in palese violazione dell'art. 27 della Costituzione»

3. La decisione del Magistrato di Sorveglianza davanti alla fissità della norma.

Il Magistrato di Sorveglianza, esaminata la questione, ha rilevato l'impossibilità di procedere sulla base del tessuto normativo vigente, attesa la fissità della norma che è – si legge sempre nel provvedimento – «formulata con riferimento soggettivo al condannato e non con riguardo oggettivo a ciascun singolo procedimento in cui intervenga la revoca», a nulla rilevando la circostanza che la revoca sarebbe intervenuta su un titolo diverso essendosi formato frattanto un provvedimento di cumulo differente.

Da qui la strada obbligata, a fronte della conseguenziale ed inevitabile pronuncia di inammissibilità dell'istanza, di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per lo scrutinio della norma in questione.

Nell'atto di rimessione, quindi, è evidenziata l'irragionevolezza della fissità degli effetti della revoca intervenuta: 1) «a prescindere da ogni considerazione sulla situazione concreta sulla persona, sui suoi progressi trattamentali seguiti a quel momento negativo, sulle prospettive di reinserimento e sulla durata della pena espianda» e 2) a prescindere dalla valutazione della portata del fatto fondante la revoca che, ovviamente, può avere una connotazione a seconda che trattasi di fatto reato o di violazione di prescrizione.

La questione sollevata si pone dunque in linea con il progressivo percorso della Corte Costituzionale, la cui giurisprudenza^[2] sta progressivamente erodendo i rigidi automatismi di legge, proponendo sempre di più una valutazione in concreto che:

«ricollegli la concessione di una misura alternativa, o di un permesso premio, ad una prognosi individualizzata come richiesta dall'art. 1 o.p. in materia di trattamento rieducativo, e ancor prima e più ampiamente dall'art. 27 co. 3 Cost., circa l'utilità del beneficio a far progredire il condannato sulla

via del reinserimento sociale».

L'ordinanza richiama inoltre l'importante passaggio della sentenza n. 187/2010 della Corte Costituzionale in forza della quale dichiara incostituzionale l'art. 58 *quater* co. 1, 2 e 3 o.p. nella parte in cui prevede che non possa essere concessa, per la durata di anni tre, la detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47 *quinquies* o.p. e, in via consequenziale, quella dell'art. 47 ter co. 1 e 2 o.p., al condannato nei cui confronti era stata disposta la revoca della misura. Preclusione che sacrifica ingiustamente e

«a priori e per l'arco temporale di un intero triennio [...] l'interesse di quest'ultimo (il bambino) a vivere un rapporto quotidiano con almeno uno dei due genitori, precludendo al giudice ogni bilanciamento tra tale basilare interesse e le esigenze di tutela della società rispetto alla concreta pericolosità del condannato».



La questione sollevata si pone [...] in linea con il progressivo percorso della Corte Costituzionale, la cui giurisprudenza sta progressivamente erodendo i rigidi automatismi di legge, proponendo sempre di più una valutazione in concreto

Nel caso in esame il Magistrato evidenzia la irragionevolezza della fissità della preclusione per «l'inevitabile compromissione della finalità rieducativa della pena»; non è infatti possibile né fare valutazioni differenti, anche in relazione alla effettiva condotta che ha determinato la revoca, né verificare i progressi trattamentali, poiché trattasi di periodo che «frustra l'osservazione muraria privandola di ogni concreta utilità alla costruzione di percorsi risocializzanti».

Il rimettente, con un'ampiezza di argomenti davvero apprezzabile, mette in luce l'insensatezza dell'estensione della preclusione in blocco a tutti i benefici, impedendo una ragionevole ripresa di una progressione trattamentale in grado di accompagnare adeguatamente il percorso all'esterno.

Non ultimo, il rimettente sottolinea anche l'importanza per il Magistrato, in un giudizio di concreto bilanciamento, di tutelare anche i diritti di soggetti terzi; in particolare, vi è il riferimento al nucleo familiare della persona condannata, specialmente ove, come nel caso di specie, siano presenti minori in tenera età, per i quali i rilievi della giurisprudenza costituzionale, fondati sull'art. 31 Cost. e sulle disposizioni sovranazionali, individuano la rilevanza dell'interesse del minore a mantenere un rapporto continuativo con ciascuno dei genitori.



Il rimettente, con un'ampiezza di argomenti davvero apprezzabile, mette in luce l'insensatezza dell'estensione della preclusione in blocco a tutti i benefici, impedendo una ragionevole ripresa di una progressione trattamentale in grado di accompagnare adeguatamente il percorso all'esterno

Dall'insieme di tutte le pregevoli argomentazioni esposte nell'ordinanza segnalata deriva la necessità, attesa la rilevanza nel procedimento interessato, della rimessione della questione alla Corte Costituzionale.

Si auspica dunque che i Giudici della Consulta proseguano nel percorso di abolizione di automatismi che precludono la valutazione delle persone "in continua evoluzione" e si spera che venga riconsegnata al Magistrato di Sorveglianza la possibilità di **verifica sostanziale**, al di là di rigidità e preclusioni che mal si conciliano con la fase dell'esecuzione della pena.

[1] Tutti i virgolettati sono estratti dal testo del provvedimento commentato e qui pubblicato.

[2] Sul tema, l'ordinanza richiama in particolare le precedenti sentenze n. 149/2018 e n. 253/2019.